

Legge regionale 13 maggio 1988 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l' adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell' articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

Art. 22

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 7 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1988.
- 2.** Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, viene istituito alla Rubrica n. 25 - Programma 4.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 9310 (2.1.238.3.08.15) con la denominazione << Contributi in conto capitale per la ripazione strutturale e l' adeguamento antisismico degli edifici pubblici o ad uso pubblico, di edilizia residenziale pubblica e destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 20.000 milioni per l' anno 1988.
- 3.** Al predetto onere di lire 20.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
- 4.** Sul precitato capitolo 9310 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
- 5.** Sul medesimo capitolo 9310 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 20.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1082 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988.